

Comitato “Criminal law”

(riunione da remoto 24/04/2021 dalle 10h alle 12h) a cui hanno partecipato l’Avv. **Roberto Giovane di Girasole** e l’Avv. **Carlo Forte**.

Dopo la consueta approvazione del verbale dell’ultima riunione, il Comitato è passato alla discussione del primo punto all’ordine del giorno e cioè la presentazione, da parte di **Fabien Le-Bot** – funzionario della Commissione europea presso DG JUST - della recente relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione d’innocenza e il diritto ad essere presenti al processo nei procedimenti penali. La relazione si concentra sulle misure che gli Stati membri hanno finora adottato per recepire la direttiva e valuta se siano adeguate a conseguire gli obiettivi della direttiva.. In particolare, il rapporto si concentra sui seguenti punti: Presunzione di innocenza e Riferimenti in pubblico alla colpevolezza - Articolo 4; Presentazione degli indagati e imputati - Articolo 5; Onere della prova - Articolo 6; Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi - Articolo 7; Diritto di presenziare al processo - Articolo 8; Diritto a un nuovo processo - Articolo 9; Mezzi di ricorso - Articolo 10. Per quanto riguarda in particolare, il primo punto e cioè la presunzione di innocenza e i riferimenti in pubblico alla colpevolezza, dalla relazione è emerso che solo la legislazione di soli sei Stati membri è pienamente conforme all’articolo 4, paragrafo 1. Questo articolo impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. A tale riguardo è stata sottolineata la necessità che gli Stati membri promuovano l’adozione di linee guida per i media sul rispetto della presunzione di innocenza. Nella sua valutazione, la Commissione si è basata, oltre che sulle notifiche fatte dagli Stati membri sull’attuazione della direttiva, su tutto il diritto nazionale, comprensivo – oltre che delle leggi notificate - anche del diritto costituzionale, della giurisprudenza delle Corti costituzionali e delle Corti supreme degli Stati membri. Fabien Le-Bot ha sottolineato che la valutazione contenuta nel rapporto servirà come punto di partenza per eventuali procedure di infrazione lanciate dalla Commissione. La Commissione ha già provveduto ad avviare procedure di infrazione per la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento della direttiva. Secondo quanto previsto dall’articolo 14, gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale entro il 1° aprile 2018. In tale data 11 Stati membri (Bulgaria, Grecia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Austria, Romania, Slovacchia e Svezia) non avevano comunicato tutte le misure necessarie alla Commissione. Di conseguenza, a maggio 2018 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, nei confronti di tali Stati membri per la mancata o parziale comunicazione delle misure di recepimento. Dopo aver

ricevuto una lettera di messa in mora, tutti questi Stati membri hanno notificato le misure di recepimento. Tuttavia, in seguito ai controlli di completezza, la Commissione ha ritenuto che quattro Stati membri non avessero recepito interamente la direttiva e pertanto ha inviato quattro pareri motivati a Bulgaria, Romania, Croazia e Cipro. Inoltre, tre nuove procedure di infrazione contro Estonia, Finlandia e Polonia sono state avviate a febbraio 2021. Solo in una fase successiva la Commissione provvederà ad avviare procedure di infrazione per non conformità al diritto dell'Unione. Fabien Le-Bot ha infatti sottolineato che al momento la Commissione considera prioritario avviare, entro la fine dell'anno, procedure di infrazione relativamente alle prime tre direttive sui diritti procedurali (Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale). Per quanto riguarda la conformità delle legislazioni nazionali con la direttiva, dal rapporto emerge che l'approccio al recepimento della direttiva varia significativamente da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati membri hanno introdotto misure specifiche, mentre molti altri hanno ritenuto che le misure esistenti nel diritto nazionale fossero già in linea con la direttiva e che fosse sufficiente per loro notificare la legislazione esistente, senza dover apportare alcun cambiamento legislativo. Tuttavia, la Commissione considera quest'ultimo approccio problematico e insufficiente in quanto, molte disposizioni della direttiva non sono recepite adeguatamente a livello nazionale. Fabien Le-Bot ha poi aggiunto che le principali difficoltà nel recepimento della direttiva riguardano il divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza (fuga di notizie durante le indagini preliminari) e il diritto di non autoincriminarsi. Al termine della relazione si è svolto un dibattito nel corso del quale sono intervenuti alcuni componenti del Comitato. Tra questi Francois Koning, George Pyromallis ed altri hanno sottolineato le difficoltà di impatto della direttiva sulle procedure di estradizione e nelle procedure del MAE. La presidente del CCBE ha chiesto come mai non vengano pubblicati i dossier sulle violazioni e Fabien ha risposto che gli atti sono pubblici, mentre restano riservati i dettagli ed in particolare le lettere, richiamandosi l'interesse degli Stati alla riservatezza da coniugare con i principi di democrazia e trasparenza.

Le Bot ha poi sottolineato l'ottima collaborazione con la Fundamental Rights Agency (FRA) che ha anch'essa redatto un report sul tema. In particolare, il report della FRA, pubblicato il 31 marzo 2021, si basa su una ricerca condotta dall'Agenzia in 9 Stati dell'UE, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Italia, Lituania, Polonia e Portogallo. In ciascuno di questi Stati, sono stati intervistati avvocati, giudici, pubblici ministeri, agenti di polizia e giornalisti. Nella ricerca, FRA si sofferma sulla concreta applicazione dei seguenti principi del processo penale, così come sanciti dalla direttiva 2016/343:

- 1) Divieto di discriminazione nell'applicazione della direttiva con riferimento all'appartenenza degli indagati a determinati gruppi etnici, sociali oppure alle caratteristiche di genere o altro.
- 2) Garanzia di applicazione del principio di non colpevolezza da parte dei media, pur nel rispetto della libertà di stampa, evitando fughe di notizie sulle indagini in corso e prevedendo rimedi in caso di violazione del principio;
- 3) Garanzie sull'adozione da parte degli Stati membri di tutte le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.
- 4) Onere della prova in capo all'accusa e garanzie sull'acquisizione e ricerca delle prove a discarico;
- 5) Diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- 6) Diritto di essere a conoscenza del processo e di potervi assistere. Diritto ad un nuovo processo.

Dal rapporto è emerso che, per quanto riguarda il divieto di processo in contumacia, l'Italia sia l'unico Stato ad essersi pienamente uniformato alla direttiva così come interpretata dalla CGUE con riferimento al MAE. In molti Stati membri mentre permangono invece differenze e difficoltà circa la ricerca e la notifica del cittadino destinatario di un MAE.

Il successivo punto all'ordine del giorno ha riguardato il recente incontro del CCBE con il Procuratore italiano presso l'EPPO, Danilo Ceccarelli. All'incontro, tenutosi il 31 marzo, hanno partecipato Margarete von Galen, James MacGuill, Ondrej Laciak e Peter Mc Namee. La discussione all'interno del Comitato si è concentrata sulla futura collaborazione tra CCBE ed EPPO, alla luce della proposta relativa alla creazione di una delegazione permanente del CCBE presso l'EPPO. Nel corso della discussione, la delegazione greca e quella francese, hanno ribadito il loro sostegno per questa proposta, sottolineando la necessità di una cooperazione strutturata con l'EPPO. La delegazione italiana invece ha manifestato alcuni dubbi su questa proposta, sottolineando che la specializzazione dell'EPPO riguarda la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, e dunque coincide solo in parte con la competenza del Comitato Criminal law. Il Presidente del Comitato, Ondrej Laciak e la Presidente del CCBE, Margarete von Galen, hanno osservato che questa collaborazione potrebbe strutturarsi, come nel caso dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA), nella forma di un incontro semestrale, senza necessità di creare una delegazione permanente. È stato poi suggerito di creare un gruppo di lavoro all'interno del Comitato Criminal law. La delegazione italiana, quella spagnola e quella belga si sono espresse a favore di questa possibilità. Il Comitato non ha votato sul punto, e Ondrej Laciak ha suggerito di riprendere la discussione nel mese di giugno, quando l'EPPO sarà ufficialmente entrato in funzione.

La prossima riunione del Comitato è stata fissata per il 26 giugno.